ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-820 del 19/02/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla S.I.S. SOCIETÀ ITALIANA SEMENTI S.p.A. per impianto destinato ad attività di produzione e commercializzazione sementi ubicato in Via Mirandola n. 1, Comune di San Lazzaro di Savena (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-838 del 18/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana [1]

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla S.I.S. SOCIETÀ ITALIANA SEMENTI S.p.A. per impianto destinato ad attività di produzione e commercializzazione sementi ubicato in Via Mirandola n. 1, Comune di San Lazzaro di Savena (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA[2]) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla S.I.S. SOCIETÀ ITALIANA SEMENTI S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di produzione e commercializzazione sementi sito a San Lazzaro di Savena, in Via Mirandola n. 1, c.a.p. 40068, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale DET-AMB-2018-2489 del 21/05/2018, con scadenza di validità in data 22/5/2033, e rilasciato dal SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena con provvedimento prot. n. 21208 del 22/05/2018, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
    a) Modifica non sostanziale di autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di San Lazzaro di Savena;

[1] Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

[2] Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

b) Modifica sostanziale di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;

c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di San Lazzaro di Savena.

2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con Determina dirigenziale DET-AMB-2018-2489 del 21/05/2018, con scadenza di validità in data 22/5/2033, e rilasciato dal SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena con provvedimento prot. n. 21208 del 22/05/2018 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale.

3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente[3];

5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria[4];

6) Obbliga la S.I.S. SOCIETÀ ITALIANA SEMENTI S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza[5];

7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

[3] In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013
[4] Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265
[5] In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La S.I.S. SOCIETÀ ITALIANA SEMENTI S.p.A., C.F. e P.IVA n. 03585111200, con sede legale a San Lazzaro di Savena, in Via Mirandola n. 5, c.a.p. 40068, per l'impianto ubicato a San Lazzaro di Savena in Via Mirandola n. 1, ha presentato, nella persona di Marilena Gatta, in qualità di procuratore speciale di S.I.S. SOCIETÀ ITALIANA SEMENTI S.p.A. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena al prot. 27469 del 28/7/2020, domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena, con propria nota del 29/7/2020, acquisita agli atti di Arpae con prot. 109343 del 29/7/2020 e confluito nella **Pratica Sinadoc 21488/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 66337 del 4/8/2020, agli atti di Arpae con prot. 112285 del 4/8/2020, ha evidenziato la presenza di pubblica fognatura a circa 85 m dallo scarico in a.s. denominato S1, e circa 190 m da scarico in a.s. denominato S2, sottolineando l'obbligatorietà dell'allaccio in pubblica fognatura.
- Il Comune di San Lazzaro di Savena con prot. 30042 del 20/08/2020 ha inviato alla Ditta comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
- La S.I.S. SOCIETÀ ITALIANA SEMENTI S.p.A. con nota acquisita dal Comune di san Lazzaro di Savena con prot. 31638 del 04/09/2020 ha presentato documentazione volta a superare i motivi ostativi di cui al precedente punto.
- Il Comune di San Lazzaro di Savena con propria nota prot. 32572 del 11/9/2020, agli atti di Arpae prot. 131248 del 14/9/2020, ha considerato superati i motivi ostativi, accogliendo la richiesta motivata presentata dalla S.I.S. SOCIETÀ ITALIANA SEMENTI S.p.A. di deroga all'allaccio in pubblica fognatura; con tale nota ha pertanto trasmesso il parere comunale

favorevole ad autorizzare in via temporanea nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico in acque superficiali delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 162992 del 11/11/2020, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 163014 del 11/11/2020, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di San Lazzaro di Savena con propria nota prot. 43932 del 26/11/2020, agli atti di Arpae prot. 174745 del 2/12/2020, ha trasmesso il nulla osta relativo all'impatto acustico.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Il presente atto integra e sostituisce l'AUA adottata con DET-AMB-2018-2489 del 21/05/2018.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE[6] ammontano a € 322 come di seguito specificato:

  All.A - modifica non sostanziale matrice scarico acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali pari a € 26 (art. 8 del Tariffario Arpae);

  All.B – modifica sostanziale matrice emissioni in atmosfera (cod.tariffa 12.03.04.01) pari a € 296;

  All.C – impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 17/2/2021

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali [7]

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

[6] In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

[7] Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della S.I.S. SOCIETÀ ITALIANA SEMENTI S.p.A. ubicato in Via Via Mirandola n. 1, Comune di San Lazzaro di Savena (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi in acque superficiali classificati dal Comune di San Lazzaro di Savena "scarichi di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento" come meglio descritti nell'allegato parere comunale.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Lazzaro di Savena prot. 43932 del 26/11/2020, agli atti di Arpae prot. 174745 del 2/12/2020. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni idrauliche e costruttive impartite dall'Ente Gestore del corpo idrico ricettore.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena in data 28/7/2020 e successive integrazioni.

- -

Pratica Sinadoc 21488/2020

Documento redatto in data 17/2/2021

SAN LAZZARO DI SAVENA

Settore Ambiente

SPETT.LE Comune di San Lazzaro di Savena
2^ Area - Programmazione del Territorio
Settore Pianificazione e controllo del territorio
Servizio SUAP

San Lazzaro di Savena, 11 SETTEMBRE 2020
Protocollo n° 32572/2020 06-09

OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE AUA det. Amb. 2018 – 2849 del 21/05/2018 con inserimento di punto di scarico acque reflue e una nuova emissione da aspirazione trasporto meccanico cereali – IMPRESA: S.I.S. SOCIETA' ITALIANA SEMENTI – S.P.A. sita in San Lazzaro di Savena – Via MIRANDOLA, 1. Procedimento amministrativo ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 e 59/2013.
Rilascio parere di competenza.

- Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. adottata con determina DET-AMB-2018-2489 del 21/05/2018, contenente l'allegato A: proroga d'ufficio di autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche;
- Vista la richiesta di parere di competenza ricevuta in data 29/07/2020 P.G. n° 27710 per modifica non sostanziale all'AUA rilasciata in data 21/05/2018 per l'attività svolta dalla S.I.S. Società Italiana Sementi – S.P.A. sita in San Lazzaro di Savena Via Mirandola, 1;
- Vista la nota di Hera S.p.A. Direzione Acqua del 04/08/2020 P.G. n°28643 con cui la Società esprime la non titolarità all'emissione di un parere di competenza non avendo titolo in merito alla gestione del corpo recettore finale degli scarichi e al contempo evidenzia che vi sono le condizioni per l'obbligatorietà di allaccio alla pubblica fognatura ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del S.I.I.;
- Vista la nota di Arpae area autorizzazioni e concessione metropolitana del 19/08/2020 P.G. n° 29984 con cui si richiede al comune di San Lazzaro di Savena di confermare l'obbligo oppure di esplicitare chiaramente la concessione di deroga per il caso specificato;
- Richiamata la comunicazione di motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza trasmessa dallo scrivente servizio il 20/08/2020 P.G. n° 30042;
- Viste le note e memorie in risposta alla lettera del Comune di San Lazzaro del 25/08/2020 P.G. 30405 (preavviso di rigetto della richiesta di modifica di AUA vigente presentata il 28/07/2020 P.G. n° 27469 – Prot. Interno Suap 105/2020) ricevute il 04/09/2020 P.G. 31638;

con la presente si comunica l'accoglimento delle motivazioni presentate dall'ing. Marina Faccani al fine di concedere la deroga temporanea per il caso specificato e si esprime parere favorevole per l'inserimento di un nuovo punto di scarico acque reflue.

Per quanto riguarda lo scarico S1 (S1A+S1B), autorizzato con provvedimento del 2018 in scadenza dopo 15 anni, vista la distanza pari a 182 m dalla fognatura sulla Via Emilia e visto il dislivello fra via Mirandola in corrispondenza dello scarico S1 e la via Emilia si concede la deroga temporanea all'allaccio alla pubblica fognatura. In fase di rinnovo di AUA sarà necessario eseguire le verifiche tecniche per valutare la possibilità di allacciarsi alla pubblica fognatura.

Per quanto riguarda lo scarico S2, autorizzato con provvedimento del 2018 in scadenza dopo 15 anni, essendo di acque meteoriche si conferma la non necessità di allaccio alla pubblica fognatura.

Per quanto riguarda lo scarico S3, oggetto della modifica non sostanziale di AUA ricevuta in data 29/07/2020 P.G. n° 27710, costituito da acque meteoriche provenienti dal capannone lungo la via Emilia e dal piazzale aggiuntivo lato Est, dotato di vasca di laminazione e disperdente in fosso esistente di medesime proprietà si esprime parere favorevole.

Distintamente.

Il Responsabile del Settore
Ing. Lorenzo Feltrin
(documento firmato digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto S.I.S. SOCIETA' ITALIANA SEMENTI Spa

comune di San Lazzaro di Savena - via Mirandola n. 1

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di ritiro, pulitura selezione, confezionamento sementi da semina, cereali, riso erba medica svolta dalla S.I.S. SOCIETA' ITALIANA SEMENTI Spa nello stabilimento posto in comune di San Lazzaro di Savena, via Mirandola n. 1, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società S.I.S. SOCIETA' ITALIANA SEMENTI Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: BUCA DI SCARICO CEREALI – CARICO SILOS E PULITURA

Portata massima	14000	Nm^3/h
Altezza minima	8	m
Durata massima	6	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: IMPIANTO DI PULITURA E SELEZIONE CEREALI – RIBALTATORE – TARARA – SVECCIATOIO – CALIBRATORE – TAVOLA DENSIMETRICA

Portata massima	28440	Nm^3/h
Altezza minima	8	m
Durata massima	10	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: IMPIANTO DI PULITURA E SELEZIONE CEREALI – RIBALTATORE – TARARA – SVECCIATOIO – TAVOLA DENSIMETRICA

Portata massima	12600	Nm^3/h
Altezza minima	8	m
Durata massima	10	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: IMPIANTO DI CONFEZIONAMENTO SEME IN SACCHI DA 25 O 500 KG

Portata massima	6100	Nm^3/h
Altezza minima	8	m
Durata massima	10	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: IMPIANTO DI PULITURA E SELEZIONE CEREALI E SEMI DI ERBA MEDICA – RIBALTATORE – TARARA – SVECCIATOIO – TAVOLA DENSIMETRICA
EMISSIONE E7
PROVENIENZA: IMPIANTO DI PULITURA E SELEZIONE CEREALI – RIBALTATORE – TARARA – SVECCIATOIO – CALIBRATORE – TAVOLA DENSIMETRICA

Portata massima	20000	Nm^3/h
Altezza minima	8	m
Durata massima	10	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E6
PROVENIENZA: BUCA DI SCARICO E PREPULITURA CEREALE

Portata massima	54800	Nm^3/h
Altezza minima	8	m
Durata massima	6	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E8
PROVENIENZA:IMPIANTO DI CONFEZIONAMENTO SEME IN SACCHI DA 25 O 500 KG

Portata massima	3600	Nm^3/h
Altezza minima	15,40	m
Durata massima	10	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E9
PROVENIENZA: BUCA DI SCARICO E PREPULITURA CEREALE

Portata massima	10000	Nm^3/h
Altezza minima	8	m
Durata massima	6	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E10
PROVENIENZA: TRASPORTO A CATENA, ELEVATORI A TAZZE CASSONETTO E TARARA PREPULITURA

Portata massima	5600	Nm^3/h
Altezza minima	17	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

PUNTI DI EMISSIONE DA IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particellare;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E10 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla mes sa

a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 31/01/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. Gli sfiati dei silos di stoccaggio dei cereali, caricati con sistemi pneumatici, devono essere dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri e devono essere dotati di misuratori di pressione differenziale. Tali filtri devono essere sottoposti con periodicità almeno annuale, a ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza.
5. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. La società S.I.S. SOCIETA' ITALIANA SEMENTI Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per tutti i punti di emissione.

   La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta S.I.S. SOCIETA' ITALIANA SEMENTI Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

- - - - - - - - - - - - - - -

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena in data 28/7/2020 e successive integrazioni.

- -

Pratica Sinadoc 21488/2020

Documento redatto in data 17/2/2021

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della S.I.S. SOCIETÀ ITALIANA SEMENTI S.p.A. ubicato in Via Via Mirandola n. 1, Comune di San Lazzaro di Savena (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di San Lazzaro di Savena prot. 43932 del 26/11/2020, agli atti di Arpae prot. 174745 del 2/12/2020, per la matrice impatto acustico;

2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 163014 del 11/11/2020;

3. valutata la Documentazione di impatto acustico presentata e della documentazione integrativa ricevuta con protocollo PG/2020/158151 del 2/11/2020;

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

3. Le prescrizioni contenute nell'allegato parere del Servizio Territoriale di Arpae.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena in data 28/7/2020 e successive integrazioni.

\- -

Pratica Sinadoc 21488/2020

Documento redatto in data 17/2/2021

SAN LAZZARO DI SAVENA

Settore Ambiente

SPETT.LE Comune di San Lazzaro di Savena
2^ Area - Programmazione del Territorio
Settore Pianificazione e controllo del territorio
Servizio SUAP

San Lazzaro di Savena, 26 NOVEMBRE 2020
Protocollo n° 43932 06-09

OGGETTO: MODIFICA AUA det. Amb. 2018-2849 del 21/05/2018 con inserimento di punto di scarico acque reflue e una nuova emissione da aspirazione trasporto meccanico cereali - IMPRESA: S.I.S. SOCIETA' ITALIANA SEMENTI - S.P.A. sita in San Lazzaro di Savena - Via MIRANDOLA, 1. Procedimento amministrativo ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 e 59/2013. Rilascio parere di competenza.

- Acquisita la documentazione di impatto acustico relativa alle sorgenti sonore riconducibili al nuovo impianto sito in Via Mirandola 5, dall'impresa S.I.S. Società Italiana Sementi - S.P.A. in data 15/09/2020 P.G. 33567;
- Richiamato il parere di competenza espresso dallo scrivente settore ambiente dell'11/09/2020 P.G. 32572;
- Richiamata la richiesta di parere di competenza all'agenzia Arpae del 15/09/2020 P.G. 33587 ;
- Vista la richiesta di integrazioni dell'Agenzia Arpae del 29/09/2020 P.G. 36243;
- Acquisite le integrazioni alla valutazioni di impatto acustico dall'impresa S.I.S. Società Italiana Sementi - S.P.A. in data 27/10/2020 P.G. 40392;
- Visto il contributo tecnico ricevuto dall'agenzia Arpae in merito alla componente acustica del 12/11/2020 P.G. 42349;

con la presente si rileva che:

- Sono state caratterizzate le sorgenti sonore suddivise tra quelle esistenti e quelle di progetto;
- Le sorgenti sonore di progetto sono costituite da 9 silos per lo stoccaggio dei cereali (con apporto acustico trascurabile), un locale compressori (il cui rumore è completamente assorbito dalle murature stesse), una torre di 4 piani per le lavorazioni di prepulitura dei cereali con varie sorgenti sonore descritte nella relazione, un impianto per aspirazione denominato Vigan con una pressione sonora di 106 dB(A) misurato a 1 m dalla macchina;
- La nuova installazione sarà attiva 60 giorni/anno e non sono presenti sorgenti sonore operanti in periodo notturno;
- E' stato considerato un aumento del traffico pesante, nei 60 giorni di funzionamento dell'impianto, di 2 mezzi pesanti/ora (inferiore a quanto precedentemente dichiarato) a seguito di una rimodulazione del ciclo lavorativo;
- Al fine di ridurre il rumore del Vigan l'azienda ha deciso il montaggio di una barriera acustica fra lo stesso ed i silos, con dimensioni 8 m di lunghezza e 3 m di altezza;

- E' stato nuovamente tarato il modello a partire da un rilievo fonometrico svolto nei pressi di via Mirandola in assenza della sorgenti sonore della ditta.

Al fine di verificare il rispetto dei limiti acustici sono state inserite, all'interno del software previsionale, tutte le sorgenti attuali e di progetto attribuibili alla ditta. In via cautelativa sono state considerate contemporaneamente attive tutte le sorgenti aziendali mentre il funzionamento delle stesse è previsto in momenti differenti. I risultati hanno mostrato il rispetto del limite differenziale diurno presso i 2 recettori individuati come maggiormente esposti con valori previsti tra i 2,1 dB(A) presso R1 e 4,9 dB(A) presso il recettore R2. Si dichiara il funzionamento esclusivamente diurno delle sorgenti sonore della ditta pertanto il presente parere ha validità per tale periodo.

Pur rilevando l'approccio cautelativo di calcolo e il previsto rispetto dei limiti acustici diurni, si ritiene che un solo punto non offra adeguate garanzie sull'attendibilità della taratura del modello, tenuto conto anche dei valori previsti presso il ricettore R2, prossimi al limite di legge.

Con la presente si rilascia quindi parere favorevole alla modifica AUA per la componente acustica, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- **Entro 30 giorni dall'entrata in regime dell'impianto, dovrà essere realizzato un collaudo acustico per la verifica dei limiti di legge con particolare attenzione al rispetto del limite differenziale presso i ricettori R1 ed R2; detto collaudo dovrà avvenire nelle condizioni di massimo disturbo ossia considerando il funzionamento di tutti gli impianti nell'ora di minimo rumore residuo nella fascia oraria 6-22. Le attività richieste al presente punto dovranno essere descritte in apposito Rapporto tecnico contenente le condizioni dei luoghi durante le misure e le risultanze delle stesse, da inviare al Comune e per conoscenza all' agenzia ARPAE;**
- **All'interno del suddetto Rapporto dovranno inoltre essere inserite: la scheda tecnica della barriera acustica installata e la documentazione fotografica, i certificati di taratura della strumentazione utilizzata, la storia temporale delle misure eseguite (evidenziando l'eventuale presenza di componenti tonali ed impulsive), l'identificazione su mappa dei punti di misura.**

Inoltre, si riporta quanto già precedentemente espresso nel parere di competenza dell'11/09/2020 P.G. 32572: *"per quanto riguarda lo scarico S1 (S1A+S1B), autorizzato con provvedimento del 2018 in scadenza dopo 15 anni, vista la distanza pari a 182 m dalla fognatura sulla Via Emilia e visto il dislivello fra via Mirandola in corrispondenza dello scarico S1 e la via Emilia si concede la deroga temporanea all'allaccio alla pubblica fognatura. In fase di rinnovo di AUA sarà necessario eseguire le verifiche tecniche per valutare la possibilità di allacciarsi alla pubblica fognatura".*

Distintamente.

Il Responsabile del Settore
Ing. Lorenzo Feltrin

SINADOC n. 25042/2020
Bologna, 10/11/2020

Suap del Comune di San Lazzaro di Savena (BO)
suap@comune.sanlazzaro.bo.it

Comune di San Lazzaro di Savena (Bo)
Settore Ambiente

p.c. Arpae A.A.C.M.
Unità AUA - c.a. Pier-Luigi Bernardi
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Modifica AUA det. Amb. 2018 – 2849 con inserimento di un punto di scarico acque reflue e una nuova emissione, impresa S.I.S. SOCIETA' ITALIANA SEMENTI – S.P.A. sita in San Lazzaro di Savena – via Mirandola, 1.
Procedimento ai sensi del DPR n° 59/2013, Prot. interno SUAP 105/2020
Contributo tecnico in merito alla componente acustica.

In merito alla richiesta in oggetto, pratica SINADOC 21488/2020, presa visione della Documentazione di impatto acustico presentata e della documentazione integrativa ricevuta con protocollo PG/2020/158151 del 2/11/2020 si rileva che:

- sono state caratterizzate le sorgenti sonore suddivise tra quelle esistenti e quelle di progetto;
- le sorgenti sonore di progetto sono costituite da 9 silos per lo stoccaggio dei cereali (con apporto acustico trascurabile), un locale compressori (il cui rumore è completamente assorbito dalle murature stesse), una torre di 4 piani per le lavorazioni di prepulitura dei cereali con varie sorgenti sonore descritte nella relazione, un impianto per aspirazione denominato Vigan con una pressione sonora di 106 dB(A) misurato a 1 m dalla macchina;
- la nuova installazione sarà attiva 60 giorni/anno e non sono presenti sorgenti sonore operanti in periodo notturno;
- è stato considerato un aumento del traffico pesante, nei 60 giorni di funzionamento dell'impianto, di 2 mezzi pesanti/ora (inferiore a quanto precedentemente dichiarato) a seguito di una rimodulazione del ciclo lavorativo;
- al fine di ridurre il rumore del Vigan l'azienda ha deciso il montaggio di una barriera acustica fra lo stesso ed i silos, con dimensioni 8 m di lunghezza e 3 m di altezza;
- è stato nuovamente tarato il modello a partire da un rilievo fonometrico svolto nei pressi di via Mirandola in assenza della sorgenti sonore della ditta.

Al fine di verificare il rispetto dei limiti acustici sono state inserite, all'interno del software previsionale, tutte le sorgenti attuali e di progetto attribuibili alla ditta. In via cautelativa sono state considerate contemporaneamente attive tutte le sorgenti aziendali mentre il funzionamento delle stesse è previsto in momenti differenti. I risultati hanno mostrato il rispetto del limite differenziale diurno presso i 2 recettori individuati come maggiormente esposti con valori previsti tra i 2,1 dB(A) presso R1 e 4,9 dB(A) presso il recettore R2. Si dichiara il funzionamento esclusivamente diurno delle sorgenti sonore della ditta pertanto il presente parere ha validità per tale periodo.

Pur rilevando l'approccio cautelativo di calcolo e il previsto rispetto dei limiti acustici diurni, si ritiene che un solo punto non offra adeguate garanzie sull'attendibilità della taratura del modello, tenuto conto anche dei valori previsti presso il ricettore R2, prossimi al limite di legge.
Ciò fermo restando si osserva che non vi siano conclamati motivi ostativi alla modifica AUA per la componente acustica, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- entro 30 giorni dall'entrata in regime dell'impianto, dovrà essere realizzato un collaudo acustico per la verifica dei limiti di legge con particolare attenzione al rispetto del limite differenziale presso i ricettori R1 ed R2; detto collaudo dovrà avvenire nelle condizioni di massimo disturbo ossia considerando il funzionamento di tutti gli impianti nell'ora di minimo rumore residuo nella fascia 6-22. Le attività richieste al presente punto dovranno essere descritte in apposito Rapporto tecnico contenente le condizioni dei luoghi durante le misure e le risultanze delle stesse, da inviare al Comune e per conoscenza all'ARPAE;
- all'interno del suddetto Rapporto dovranno inoltre essere inserite: la scheda tecnica della barriera acustica installata e la documentazione fotografica, i certificati di taratura della strumentazione utilizzata, la storia temporale delle misure eseguite (evidenziando l'eventuale presenza di componenti tonali ed impulsive), l'identificazione su mappa dei punti di misura.

La presente istruttoria tecnica è stata curata da Cesare Govoni al quale ci si potrà rivolgere per avere eventuali ulteriori informazioni

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.